

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua dal Naviglio di Druento a sua volta derivante dal Fiume Stura di Lanzo, in Comune di La Cassa, assentita a Accornero Mollificio S.p.A.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 8575 del 20/12/2023; Codice Univoco: TO-A-11000

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Accornero Mollificio C.F./P.IVA 02268280019 con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1 la concessione di derivazione d'acqua dal Naviglio di Druento a sua volta derivante dalla Stura di Lanzo in Comune di La Cassa in misura di litri/sec massimi 2550 e medi 2000 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 3,10 la potenza nominale media di kW 60,78, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 20/12/2023 rep. n. 146, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.Lgs. 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in

relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

10. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
11. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 20/12/2023

"(... omissis ...)"

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione e le tempistiche di realizzazione delle opere dovranno seguire tutte le prescrizioni indicate nella nota in data 16/3/2022 prot. n. 998, con la quale l'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali ha rilasciato il proprio parere positivo sulla fase di screening di incidenza e ha comunicato che l'intervento in oggetto è da ritenersi escluso dalla Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni ovvero che: 1) il periodo di cantierizzazione dell'opera sia previsto nel periodo autunnale/invernale (per evitare gli impatti principalmente con l'avifauna, l'erpetofauna e l'ittiofauna); 2) vengano presentate le opere di progettazione esecutiva per poter concordare le soluzioni di maggiore efficacia e di valenza per l'area e le prescrizioni indicate nella con nota in data 19/10/2022 prot n. 3907 (nostro prot. n. 136650 del 20/10/2022). La progettazione esecutiva dell'opera dovrà essere presentata secondo le tempistiche indicate all'art. 16 del presente provvedimento ed eventualmente modificata secondo le tempistiche richiesta dall'Ente Parco. La documentazione dovrà essere completa di un cronoprogramma esecutivo dei lavori che tenga conto delle richieste del Parco sulla cantierizzazione dell'opera di cui al punto 1) della sopracitata nota in data 16/3/2022.

Al termine dei lavori si dovrà provvedere con la messa a dimora di specie autoctone per ricostruire una fascia vegetata per cui si consigliano le seguenti specie arbustive, a seconda della disponibilità: biancospino, evonimo europeo, prugnolo, corniolo, mentre per le specie a portamento arboreo si suggeriscono il salice bianco o l'ontano nero. La piantumazione delle specie arbustive ed arboree dovrà avvenire in filare o doppio filare, adattandosi alla profondità ed andamento della formazione lineare, mantenendo una distanza tra le specie arboree di 8 metri tra loro, mentre sulla fila gli arbusti potranno essere distanziati di solo 1,6 metri tra la pianta adiacente. Dal punto di vista gestionale si potrà procedere dopo 7-10 anni ad impalcare a capitozza i salici oppure ceduire gli ontani qualora eccedessero nello sviluppo. La messa a dimore del materiale vivaistico dovrà essere effettuata in periodi idonei dell'anno, per garantire il migliore attecchimento possibile: un primo momento entrò metà autunno (ottobre, novembre) oppure a fine inverno (febbraio, inizio marzo). Le piante, da reperire in contenitori o zolla di minimo 1,5 litri potranno essere pacciamate riutilizzando i materiali di risulta dal taglio cippando i residui legnosi e disponendoli in spessore adeguato intorno alle nuove piantine per contenere la competizione con eventuali essenze erbacee. Data la presenza di roditori ed ungulati nell'area dovranno essere previsti degli shelter ben ancorati a bacchette tutore robuste (preferibilmente biodegradabili con efficienza minima di mesi 36).

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, non essendo stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 con il Comune di Druento, la stessa è definita all'art. 11 del presente disciplinare, come da precedenti convenzioni del Comune stipulate con sub-concessionari sul Naviglio.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in

applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Il proponente dovrà provvedere al posizionamento di un display esterno all'edificio centrale di indicatore potenza prodotta e portata derivata (come calcolo ricavato dalla potenza prodotta) visibile agevolmente dall'esterno dell'edificio.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 12 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Poiché in corso di istruttoria si è ravvisata la necessità di attuare un rilascio a valle della captazione per ragioni di ordine ambientale e sanitario, il titolare è tenuto in ogni condizione a lasciare defluire a valle dell'opera di presa un quantitativo idrico istantaneo pari a 100 litri/s, senza indennizzo alcuno.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della eventuale emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)"